

VERSAMENTO SALDO IMU 2021

16 DICEMBRE 2021

Entro il 16 dicembre 2021 dovrà essere versata la rata di saldo, in base alle aliquote e alle detrazioni già deliberate dall'Amministrazione Comunale, ad esclusione di coloro che hanno provveduto al pagamento dell'imposta in unica soluzione nel mese di Giugno.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2021, sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), anno 2021, di seguito riportate:

Tipologia immobile	aliquota
Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (detrazione € 200,00)	6 per mille
Altri immobili	10,6 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille
Terreni agricoli	esenti
Fabbricai rurali ad uso strumentale	0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	0

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell'IMU è effettuato mediante modello F24 presso banche o uffici postali, indicando il codice catastale del comune **C114** utilizzando i seguenti codici:

Tipologia di immobile	Codice tributo per il COMUNE	Codice tributo per lo STATO
<i>Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)</i>	3912	
<i>Aree Fabbricabili</i>	3916	
<i>Altri fabbricati (escluso Cat. D)</i>	3918	
<i>Immobili di categoria D</i>	3930	3925

E' riservata allo Stato l'IMU degli immobili di categoria D ad aliquota base (0,76 per cento)

IMMOBILI ESCLUSI

L' IMU non si applica alle seguenti categorie di immobili:

◆ le abitazioni principali (tranne le categorie A/1, A/8 e A/9) e loro pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie indicate.

Sono altresì esclusi i seguenti immobili (previa presentazione della Dichiarazione IMU):

◆ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso

◆ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica

◆ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale

◆ un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs.

n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

RIDUZIONI

Beneficiano della riduzione della base imponibile del 50 %:

◆ i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per poter beneficiare della riduzione occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

- che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale
- la concessione dell'immobile ai genitori/figli deve risultare da un contratto, in forma scritta o verbale, che deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
- la riduzione decorre dalla data di stipula (in caso di forma scritta) o di conclusione (in caso di accordo verbale).
- l'agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

◆ i fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Per avere diritto all'applicazione della riduzione occorre presentare la dichiarazione di variazione IMU o apposita comunicazione tramite la modulistica predisposta dall'ufficio tributi.

◆ i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs n. 42/2004.

RIDUZIONE 50% PER PENSIONATI ESTERI

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito, a decorrere dall'anno 2021, la riduzione pari al 50% dell'imposta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia. Per avere diritto all'applicazione della riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU.

Cliccando sul **link (CalcoloIMU2021)** si potrà calcolare l'acconto IMU e stampare il mod. F24